

TI_GERICHTE 52.2011.465 vom 22. Mai 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.465

FR: TI_GERICHTE 52.2011.465 du 22 mai 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.465 del 22 maggio 2012

Regeste

Richiesta di sussidio per il risanamento di due sezioni della scuola dell'infanzia. Nozione di riattamento. Ricorso accolto e rinvio degli atti al CdS affinché statuisca sull'ammontare del sussidio

Erwägungen

E. 22

settembre 2009, cresciuta in giudicato. A giusta ragione l'insorgente ritiene che la risoluzione 27 settembre 2011 rappresenta la prima presa di posizione formale del Consiglio di Stato sulla richiesta di sussidiare gli interventi di riattamento, formulata con istanza del 26/27 gennaio 2009. La Sezione della logistica si è limitata infatti a formulare un preavviso all'attenzione del Governo (cfr. scritti 16 febbraio e 12 agosto 2009), annotando in particolare che i parametri di legge non consentono l'erogazione di sussidi per interventi come quelli prospettati dall'insorgente. Il 9 agosto 2011, il Direttore del DECS, riferendosi al contenzioso sorto con il comune di _____ e sfociato nella sentenza 16 giugno 2011 di questo Tribunale, ha ritenuto di non poter dare una diversa destinazione alle ripetute richieste del comune di RI 1, data l'analogia tra i due casi. Quest'ultima determinazione, per stessa ammissione del Consiglio di Stato, non costituisce invero una decisione formale. Spetta infatti all'Esecutivo cantonale emanare decisioni in merito alla concessione o meno di sussidi relativi all'edilizia scolastica. Sennonché, con la risoluzione 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha di fatto - e per la prima volta - respinto formalmente l'istanza del ricorrente a motivo che la prassi fin qui adottata, richiamata anche da una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, ha preso in considerazione, per richieste di sussidio al finanziamento di opere comunali, soltanto nuove costruzioni e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi. Ha insomma reputato che gli interventi prospettati, benché di notevole portata, rappresentassero una ristrutturazione di uno stabile esistente e che quindi non rientrassero tra quelli che, per prassi consolidata, possono essere posti al beneficio di sussidi. Ciò posto, occorre ora esaminare se la risoluzione governativa dedotta in giudizio merita di essere tutelata. 2.2. Giova a tal fine anzi tutto osservare che questo Tribunale, mediante la menzionata STA 52.2011.129 del 16 giugno 2011, non ha respinto il ricorso del comune di _____ per ragioni di contenuto. La scrivente autorità si è limitata infatti a stabilire che le censure tipicamente appellatorie dell'insorgente - che si era visto negare l'erogazione di sussidi per la ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale, diversamente da quelli per le parti completamente nuove che gli erano per contro stati riconosciuti - avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando il diniego del sussidio con i mezzi ordinari di ricorso. Non è entrata nel merito delle varie censure sollevate dal ricorrente. Mal si comprende, dunque, come l'Esecutivo cantonale possa fare riferimento a siffatta sentenza

per giustificare la mancata erogazione del sussidio richiesto dal comune di RI 1. Ancor meno si capisce come possa seriamente affermare che secondo la prassi sin lì adottata, richiamata dalla precitata sentenza, per il finanziamento di opere comunali, entrano in considerazione soltanto nuove costruzioni e non ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici già esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi. La STA 52.2011.129 non indica argomentazioni di merito circa il diritto di un comune a fruire di sussidi per il risanamento di strutture scolastiche, né richiama o tutela una millantata prassi, della quale non viene peraltro neppure fatta menzione. 2.3. L'art. 43 LSIE, recante il marginale " Sussidi cantonali per l'edilizia scolastica " dispone che il Cantone sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli edifici scolastici e delle relative infrastrutture, secondo i criteri indicati alle lettere a-c (cfr. cpv. 1). L'art. 1 del Regolamento 1972 precisa che il sussidio dello Stato per le spese dell'edilizia scolastica comunale e consortile è previsto per le seguenti opere: a) scuole dell'infanzia; b) scuole elementari; c) palestre, piscine, piazzali e altre attrezzature per l'educazione fisica; d) riattamenti e ampliamenti delle strutture previste alle lettere precedenti; e) sistemazione esterna delle scuole di cui alle lettere a) e b). L'art. 2 lett. c soggiunge che nessun sussidio è invece concesso per la manutenzione ordinaria delle opere e degli attrezzi di cui all'art. 1. Contrariamente a quanto assevera il Consiglio di Stato, nella normativa applicabile in materia (citata nella risoluzione 22 settembre 2009 quale fondamento giuridico della concessione del credito per i lavori di costruzione della terza sezione), non v'è alcuna disposizione legale che prevede lo stanziamento di sussidi per il finanziamento di opere comunali soltanto per nuove costruzioni e non per ristrutturazioni o risanamenti di edifici scolastici già esistenti, indipendentemente dalla portata di tali interventi . Né dalla stessa si può in un qualsivoglia modo desumere, come rilevato dall'Esecutivo cantonale in duplice, che sussidi per riattamenti sono da prevedere unicamente per quegli edifici che, cambiando destinazione, vengono attribuiti all'uso scolastico (cfr. duplice, ad 1) . Lo stanziamento dei sussidi cantonali per l'edilizia scolastica è possibile nell'ambito di quanto previsto dalla LSIE e dal Regolamento 1972. Tale normativa contempla in particolare l'erogazione di un sussidio per i riattamenti (cfr. art. 43 cpv. 1 LSIE e 1 lett. d Regolamento 1972). Sono considerati tali tutti i lavori di manutenzione, di riparazione, di ammodernamento che lasciano intatto il volume, l'aspetto esteriore e la destinazione dell'immobile. Gli interventi comprendono in particolare il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono ad esempio lavori di rinnovazione quelli intesi a dare al fabbricato un comfort moderno, come il miglioramento di impianti tecnici e di impianti sanitari insufficienti, mantenendo tuttavia le caratteristiche del fabbricato (Adelio Scolari , Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE, n. 651). Gli interventi prospettati dal comune di RI 1 rientrano in questa definizione, propria del diritto edilizio, e non comportano alcun "cambiamento di destinazione" dello stabile scolastico, che resta tale. Del resto, già la loro portata (cfr. relazione tecnica 27 luglio 2006) esclude che possano essere configurati alla stregua di lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 2 lett. c del Regolamento 1972. Ne segue che il Cantone ha l'obbligo di concedere al comune ricorrente il sussidio richiesto. 3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto con il conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata. Gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sull'ammontare del sussidio. 3.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm). Per

questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 27 settembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 5248) è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci nuovamente, così come indicato al considerando 3.1 del presente giudizio. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.